

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 15 dicembre 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattioli, Micheli, Pozza Tasca, Rodeghiero, Scoca, Sinisi, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Calzolaio, D'Alema, D'Amico, Danese, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Rodeghiero, Sinisi, Turco, Vigneri.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 14 dicembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VIGNI ed altri: « Trattamento delle rendite infortunistiche INAIL per la determinazione del reddito ai fini della concessione di prestazioni sociali agevolate » (6639);

ALOI ed altri: « Norme per la tutela dell'aceto balsamico di Modena » (6640);

BUONTEMPO: « Disposizioni in materia di benefici per il personale della Corte dei conti » (6641).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 14 dicembre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4340. — « Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province » (*approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (6638).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezioni riunite in sede referente — con lettera in data 10 dicembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, il testo della delibera di certificazione nella camera di consiglio del 29 novembre 1999 relativa all'ipotesi di accordo successivo concernente le norme di raccordo previste dall'articolo 1, comma 2 del CCNL, per il comparto ministeri, tornata 1994 — 1997, personale operante nella provincia di Bolzano.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 10 dicembre 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Strongoli (Crotone), Lonato

(Brescia), Samarate (Varese) e Casalvecchio di Puglia (Foggia).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4236 — DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2000) (APPROVATO DAL
SENATO) (6557)**

(A.C. 6557 - sezione 1)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile).

1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;

b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del

valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, è ridotta di un quarto.

5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 per cento.

7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: « i trasferimenti coattivi: 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se il trasferimento ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento ».

8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. L'adeguamento di cui al comma 9 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media

riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto.

13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento può essere effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire è possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati

degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

15. La lettera *e)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituita dalla seguente:

« *e)* a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 1,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione ».

16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 7.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2002.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

7. 1. (ex 0. Tab. A. 10. 87). Bonato, Giordano).

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 5 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

7. 76. (ex 0. Tab. A. 10. 148). Cè, Dussin, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Sono soggette all'aliquota del 5 per cento le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicosofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

7. 2. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni, Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 75. (ex 0. Tab. A. 10. 147). Cè, Dussin, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere in fine le parole: e le prestazioni

aventi per oggetto interventi di ripristino di parti dell'edificio danneggiate in seguito a effrazioni, scassi, furti ed atti vandalici.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 74. (ex 0. Tab. A. 10. 122). Paolo Colombo, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere in fine le parole: , nonché per le prestazioni riguardanti il settore tessile che sono individuate con decreto del Ministro delle finanze.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

7. 47. Taborelli.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché per l'acquisto di arredi effettuati contestualmente agli interventi di cui alla presente lettera e destinati alle unità immobiliari oggetto degli interventi stessi.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A, voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 50.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

7. 3. Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: Ministro delle finanze, ag-

giungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

7. 5. (ex 0. Tab. A. 10. 88) Bonato, Giordano.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

c) le locazioni di fabbricati ad uso di civile abitazione da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

d) sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni che hanno come conduttori soggetti che non operano in regime di IVA.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 6. (ex 0. Tab. A. 10. 132). Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) le operazioni inerenti il settore tessile e abbigliamento.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord psr l'indipendenza della Padania.

7. 7. (ex. 0. Tab. A. 10. 123) Paolo Colombo, Molgora, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, le spese sostenute per la realizzazione di strutture, da parte di enti pubblici o di associazioni senza fini di lucro, che ospitano i malati terminali.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 20.000;

2001: — 15.000;

2002: — 10.000.

7. 8. Zagatti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di variazione dell'imponibile o dell'imposta, dopo la parola: « fattura », sono aggiunte le seguenti: « o certificato ai sensi dell'articolo 22, mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale ».

7. 9. Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui alla legge 26 maggio 1970 n. 381, e dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, muniti di patente di guidi A, B o C speciale, usufruiscono dell'esenzione della tassa automobilistica erariale e regionale. L'esenzione è fruibile una sola volta nell'anno solare e limitatamente al veicolo o motoveicolo che risulti di proprietà dell'avente diritto.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 4.000;

2001: — 3.000;

2002: — 2.000.

Segue compensazione del gruppo dei Democratici.

7. 77 (ex 0. Tab. A. 10.156) Piscitello.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

7. 12. Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633 la parola: « cavalli », di cui al numero 1), le parole: « canoni di abbonamento alle radio diffusions circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite » di cui al numero 123-ter) e le parole: « francobolli da collezione e collezione di francobolli » di cui al numero 127-decise) sono soppresse.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 13. (ex 0. Tab. A. 10. 141) Ballaman.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

28. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita ai sensi dell'articolo 49, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 14. (ex 0. Tab. A. 10. 140) Molgora, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

ART. 8-ter. La disciplina di cui all'articolo 8 viene estesa anche ai soggetti che esercitano attività di cui all' articolo 30, lettera a), comma 3.

7. 15. (ex 0. Tab. A. 10. 127) Paolo Colombo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 4 dell'articolo 38-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Qualora il competente ufficio non provveda al rimborso entro il termine di cui al comma 1, il pagamento degli interessi verrà commisurato raddoppiando il tasso di interesse previsto dalla normativa vigente.

7. 16. (ex 0. Tab. A. 10. 129) Paolo Colombo, Molgora.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

ART. 38-*quinquies*.

1. Il Ministero delle finanze autorizza i soggetti che strutturalmente esercitano attività di cui all'articolo 30, lettera a), comma 3, ad effettuare operazioni di acquisto con aliquote pari a quelle relative alle vendite, prestando cauzione ai sensi dell'articolo 38-*bis*, comma 1.

2. Il Ministero delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge definisce i requisiti per essere ammessi al beneficio di cui al comma precedente.

7. 17. (ex 0. Tab. A. 10. 128) Paolo Colombo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 2 dell'articolo 8, della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, nella parte relativa all'imposta sul valore aggiunto si interpreta nel senso che le organizzazioni di volontariato sono soggetti esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

7. 18. Caparini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Sono esenti da imposta di successione i trasferimenti tra coniugi o tra ascendenti e discendenti diretti di immobili destinati ad abitazione principale purché ricadenti nelle categorie catastali A2, A3 ed A4 e relative pertinenze.

Segue compensazione n. 1 dei Democratici.

7. 19. Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori possono curare la redazione ex articolo 2699 del codice civile di atti di compravendita di beni immobili; l'obbligo delle misura ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente.

7. 20. Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Al comma 4, sostituire le parole da: a titolo oneroso fino a: uso abitativo con le seguenti: di immobili.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 50.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

7. 21. Antonio Pepe.

Al comma 4, sopprimere le parole: a titolo oneroso.

Conseguentemente all'articolo 61, Tabella A, voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 20.000;

2001: — 20.000;

2002: — 20.000.

7. 22. Antonio Pepe.

Al comma 4, sostituire le parole da: aventi ad oggetto fino a: uso abitativo con la seguente: immobili.

Conseguentemente all'articolo 61, Tabella A, voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 30.000;

2001: — 30.000;

2002: — 30.000.

7. 23. Antonio Pepe.

Al comma 4, sostituire le parole: individuati catastalmente ad uso abitativo con le seguenti: di categoria catastale A2, A3, A4 e A5.

7. 24. (ex 0. Tab. A. 10. 92) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 4, sostituire le parole: è ridotta di un quarto con le seguenti: è soppressa.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

7. 25. Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 4, sostituire le parole: è ridotta di un quarto con le seguenti: è soppressa.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 26. (ex 0. Tab. A. 10. 125) Molgora, Frosio Roncalli, Paolo Colombo.

Al comma 4, sostituire le parole: è ridotta di un quarto con le seguenti: è soppressa.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. 54. (ex 0. Tab. A. 10. 114) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza.

Al comma 4, sostituire le parole: è ridotta di un quarto con le seguenti: è soppressa.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 1, comma 2, aggiungere in fine: per le richieste pervenute a decorrere dall'anno 2000 la detrazione spetta in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 55. (ex 0. Tab. A. 10. 130) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Faustinelli.

Al comma 4, sostituire le parole: è ridotta di un quarto con le seguenti: è ridotta ad un quarto;

Seguono compensazioni del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.

7. 27. (ex. 0. Tab. A. 10. 124) Paolo Colombo.

Al comma 4, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: un terzo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo dei Democratici

7. 28. Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 19-bis 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio » sono sostituite con le seguenti: « è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento con il limite del costo di acquisizione previsto ai fini delle imposte sul reddito, salvo che per gli agenti di commercio e rappresentanti di commercio per i quali è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento ».

Seguono compensazioni n. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 49. (ex 0. Tab. A. 10. 29) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Faustini.

Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il termine di cui al comma 3, dell'articolo 70, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001, limitatamente alle zone dove vige l'istituto del maso chiuso. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria all'entrata del bilancio dello Stato.

7. 29. Brugger, Caveri, Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Il termine di cui al comma 3, dell'articolo 70, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001 limitatamente alle zone dove vige l'istituto del maso chiuso.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

2000: -17.000;

2001: -17.000;

2002: -17.000.

7. 30. Brugger, Caveri, Zeller, Detomas, Widmann.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
TESTA 7.53.

Al comma 7-bis, sopprimere la lettera b).

0. 7. 53. 1. Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco, Maggi, Rogna Manassero di Costigliole.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. All'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente « Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 3 per cento;

7. Le imposte catastali ed ipotecarie di cui al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono sempre dovute in misura fissa.

7-bis. Per favorire la mobilità territoriale dei cittadini, ridurre il costo degli oneri aggiuntivi per il trasferimento di immobili ad uso abitativo e semplificare i conseguenti adempimenti, sono adottate le seguenti misure:

a) sono esenti da imposte di successione i trasferimenti tra coniugi o tra ascendenti e discendenti diretti di immobili destinati ad abitazione principale purché ricadenti nelle categorie catastali A2, A3 ed A4 e relative pertinenze;

b) i segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori possono curare la redazione ex articolo 2699 del codice civile di atti di compravendita di beni immobili; l'obbligo delle misure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente;

c) le percentuali di intermediazione sul valore dell'immobile destinate alle società o agenzie di intermediazione immobiliare non possono superare la percentuale complessiva del 3 per cento, escluse imposte e tasse.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 300.000;

2001: — 200.000;

2002: — 150.000.

7. 53. (ex 0. Tab. A. 10. 155) Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Al comma 6, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla legge 27 dicembre

1997, n. 449, articolo 1, comma 2, aggiungere in fine: per le richieste pervenute a decorrere dall'anno 2000 la detrazione spetta in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 57. (ex 0. Tab. A. 10. 131) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Faustinelli.

Al comma 6, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Seguono compensazioni della lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 31. (ex 0. Tab. A. 10. 133) Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 6, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo di forza Italia.

7. 32. Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 6, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Segue compensazione n. 1 del gruppo I Democratici-l'Ulivo.

7. 33. Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'articolo 5, allegato A, tariffa, parte prima, è abrogato.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 35. (ex 0. Tab. A. 10. 138) Molgora, Frosio Roncalli, Paolo Colombo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. L'aliquota del due per cento prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della tariffa, parte prima del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativamente alle locazioni ed affitti di beni immobili, è ridotta all'uno per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

7. 34. (ex 0. Tab. A. 10. 139) Molgora, Frosio Roncalli, Paolo Colombo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esecuzione del versamento dell'imposta di registro è totale per coloro che acquistano la prima casa di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

7. 36. Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: il trasferimento con le seguenti: l'atto.

7. 110. Governo.

Al comma 7, sostituire le parole: 7 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

7. 38. Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 7, sostituire le parole: 7 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Segue compensazione n. 1 del gruppo I Democratici.

7. 37. Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. È data facoltà alle aziende, in funzione di una riduzione delle liste d'attesa e dei singoli bilanci aziendali, di consentire ai medici che hanno optato per l'esclusività di rapporto di svolgere l'attività libero professionale *intra moenia* ambulatoriale e domiciliare, in nome e per conto dell'azienda, su tutto il territorio nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro, al di fuori di strutture convenzionate con il sistema sanitario nazionale, dotati di bollettino e ricettario regolarmente seriatati dell'Azienda da cui dipendono e sotto il controllo dell'azienda stessa.

7. 39. Del Barone, Lucchese.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente sopprimere i commi da 10 a 14.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

7. 40. (ex 0. Tab. A. 10. 94) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 9, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente sopprimere i commi da 10 a 14.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

7. 41. (ex 0. Tab. A. 10. 95) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 11, lettera a), primo periodo, dopo le parole: studi di settore e dei parametri aggiungere le seguenti: ridotta del 30 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

7. 60. (ex 0. Tab. A. 10. 118) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 11, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 130.

7. **42.** (ex 0. Tab. A. 10. 96) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 11, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 2

7. **61.** (ex 0. Tab. A. 10. 137) Frosio Roncalli.

Al comma 11, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 15.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. **62.** (ex 0. Tab. A. 10. 106) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 11, lettera b), sostituire la parola: 30 con la seguente: 20.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

7. **63.** (ex 0. Tab. A. 10. 116) Conte, Leone.

Al comma 12, la parola: 30 è sostituita con la seguente: 130.

7. **44.** (ex 0. Tab. A. 10. 97) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 12, sostituire la parola: 30 con la seguente: 15.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

7. **43.** Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 12, sostituire le parole: 30 con le seguenti: 15.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. **64.** (ex 0. Tab. A. 10. 119) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 12, sostituire la parola: 30, con la seguente: 20.

7. **65.** (ex 0. Tab. A. 10. 136) Frosio Roncalli.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 1999 con le seguenti: 30 settembre 2000.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. **66.** (ex 0. Tab. A. 10. 107) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole da: e, in caso di rateazione fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

7. **45.** (ex 0. Tab. A. 10. 98) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: due rate con le seguenti: quattro rate.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. **67.** (ex 0. Tab. A. 10. 108) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: in due rate con le seguenti: in tre rate.

7. **71.** (ex 0. Tab. A. 10. 134) Frosio Roncalli.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. 68. (ex 0. Tab. A. 10. 109) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 30 per cento.

7. 72. (ex 0. Tab. A. 10. 135) Frosio Roncalli.

Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: superiori a 10 milioni con le seguenti: superiori a 5 milioni.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. 69. (ex 0. Tab. A. 10. 110) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: versamento di cinque milioni con le seguenti: versamento di 2,5 milioni.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. 70. (ex 0. Tab. A. 10. 111) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: un massimo di cinque rate con le seguenti: un massimo di dieci rate.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. 78. (ex 0. Tab. A. 10. 112) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 14, primo periodo, sopprimere il primo, secondo e terzo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

7. 46. Bonato, Giordano.

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: comma 9 aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto ai commi 11 e 12.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

7. 79. Conte, Leone.

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: non rileva a fini aggiungere le seguenti: di alcune conseguenze giuridiche e.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

7. 73 (ex 0. Tab. A. 10. 113) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 14, terzo periodo, dopo le parole: processi verbali di constatazione redatti aggiungere le seguenti: e sugli accertamenti notificati.

7. 111. Governo.

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

16-bis. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono apportate le seguenti modificazioni:

c) nel comma 1, dopo le parole: « di vendita al dettaglio e all'ingrosso » sono inserite le seguenti: « ,ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa »;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-